Città di Modica

DELIBERAZIONE
Della
GIUNTA COMUNALE

N. 110 del 07 MAG 2024

OGGETTO: Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni. Adozione misure organizzative (art. 9, D.L. n. 78/2009).

L'anno duemilaventiquattro il giorno SETTE del mese di MAGGIO alle ore 18:00 nel Palazzo di Città e nella stanza del Sindaco, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti:

		Presente	Assente
Monisteri Caschetto Maria	Sindaco	X	
Belluardo Giorgio	Vice Sindaco	X	
Viola Rosario	Assessore	X	
Facello Chiara	Assessore	X	
Antoci Agatino	Assessore	X	
Drago Antonio	Assessore	X	
Vindigni Delia	Assessore	X	
Cannizzaro Samuele	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Maria Grazia D'Erbo con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a) del d. Lgs. n.267/2000.

Assunta la presidenza, il Sindaco, Maria Monisteri Caschetto, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto, in merito alla quale sono stati espressi i pareri di legge.

Proposta prot. n. 97 del 29 APR 2024

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni. Adozione misure organizzative (art. 9, D.L. n. 78/2009).

Il Dirigente proponente ..... Il Redigente .....

Visto Il Sindaco/ L'Assessore al ramo

.....

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTO l'articolo 9, comma 1, lettera a) del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il quale testualmente recita:

"1. Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231:

a) per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie:

1. le pubbliche amministrazioni incluse nell' elenco adottato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;

2. nelle amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Le disposizioni del presente punto non si applicano alle aziende sanitarie locali, ospedaliere, ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari, e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche trasformati in fondazioni;

3. allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, l'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio prevista per i Ministeri dall'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è effettuata anche dalle altre pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco di cui al numero 1 della presente lettera, escluse le regioni e le province autonome per le quali la presente disposizione costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti redatti in conformità con quanto stabilito ai sensi del comma 1-quater del citato articolo 9 del decreto-legge n. 185/2008;

4. per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente lettera, secondo procedure da definire con apposito decreto del Ministero dell'economia

e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza. I rapporti di cui al numero 3 sono inviati ai Ministeri vigilanti; per gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale i rapporti sono allegati alle relazioni rispettivamente previste nell'art. 1, commi 166 e 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266";

CONSIDERATO che nel tempo si è assistito ad una evoluzione delle normative in materia;

DATO ATTO che:

- il D.lgs. 118 del 23 giugno 2011 ha introdotto le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'art. 1 della legge 145 del 23 dicembre 2018 dal comma 858 al comma 872 introduce disposizioni sui pagamenti che precisamente recitano:

  "Comma 858 Ai fini della tutela economica della Repubblica, le disposizioni di cui ai commi da 859 a 872 costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

  Comma 859 A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:
  a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
  b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

  Comma 860 ... omissis .....

  Comma 861 Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato il sistema SIOPE+. Limitatamente all'esercizio 2021, le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860, qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla piattaforma elettronica di cui al primo periodo del presente comma, possono elaborare gli indicatori di cui ai predetti commi 859 e 860 sulla base dei propri dati contabili, con le modalità fissate dal presente comma, includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile. Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili

previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Comma 862 Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

Comma 863. Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859.

Comma 864. Nell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859, relative all'esercizio precedente, gli enti che adottano solo la contabilità economico-patrimoniale, ad eccezione degli enti del Servizio sanitario nazionale:

a) riducono del 3 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1), qualora registrino ritardi superiori a sessanta giorni, oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10 per cento del debito commerciale residuo;
b) riducono del 2 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1), qualora registrino ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni;
c) riducono dell'1,50 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1), qualora registrino ritardi compresi tra undici e trenta giorni;
d) riducono dell'1 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1), qualora registrino ritardi compresi tra uno e dieci giorni.

Comma 865 ... omissis ...

Comma 866. Le regioni trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, una relazione in merito all'applicazione e agli esiti del comma 865. La trasmissione della relazione costituisce adempimento anche ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le cui disposizioni continuano ad applicarsi a decorrere dall'esercizio 2013 ai sensi dell'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano relazionano al citato Tavolo sullo stato di applicazione del comma 865.

Comma 867. A decorrere dal 2020, entro il 31 gennaio di ogni anno le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunicano, mediante la piattaforma elettronica di cui al comma 861, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente. Per l'anno 2019 la comunicazione è effettuata dal 1° al 30 aprile 2019. Per le amministrazioni che ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico, di cui al comma 8-bis dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'obbligo del presente adempimento permane fino alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale il predetto standard viene adottato.

Comma 868. A decorrere dal 2021, fermo restando quanto stabilito dal comma 861, le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.

Comma 869. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per le singole amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri sono pubblicati e aggiornati:

a) con cadenza trimestrale, i dati riguardanti gli importi complessivi delle fatture ricevute dall'inizio dell'anno, i pagamenti effettuati e i relativi tempi medi ponderati di pagamento e di ritardo, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica di cui al comma 861;
b) con cadenza trimestrale i dati riguardanti le fatture emesse in ciascun trimestre dell'anno e pagate entro i termini ed entro tre, sei, nove e dodici mesi dalla scadenza, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica di cui al comma 861.

Comma 870. A decorrere dall'anno 2019, per le singole amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, è pubblicato, nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente.

Comma 871. Le informazioni di cui al comma 869, lettera b), e le comunicazioni di cui al comma 867 degli enti che si avvalgono della facoltà prevista dall'ultimo periodo del comma 861 costituiscono indicatori rilevanti ai fini della definizione del programma delle verifiche di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre

2009, n. 196, da parte dei servizi ispettivi di finanza pubblica del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Comma 872. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle predette misure.";

VISTA la Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 1 del 3.1.2024 prot. 2449 *"Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni – Attuazione dell'art. 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Prime indicazioni operative"*;

VISTA la circolare del MEF n. 17 del 9 aprile 2024 - Riforma 1.11 del PNRR "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie" - ricognizione degli strumenti a disposizione degli enti locali per garantire la tempestività dei pagamenti: ... *"Le misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti. Per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie, le pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco predisposto annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione.*
L'obbligo normativo, introdotto dall'art. 9, comma 1, lett. a) del decreto - legge n. 78 del 2009, risulta un valido strumento per rappresentare il procedimento che porta al pagamento delle transazioni commerciali, individuando gli attori interessati, l'iter e la tempistica di ogni singolo processo che, in qualsiasi modo, è comunque coinvolto, seppur in una fase precedente, nell'iter che porta all'atto finale dell'emissione del mandato di pagamento relativo a fatture di acquisto beni, servizi e forniture.
L'organo esecutivo, nel caso di specie, è chiamato ad adottare direttive, linee guida, regolamenti organizzativi che dettagliano le misure da attuare per garantire il rispetto del termine di 30 giorni previsto per il pagamento delle somme nascenti da somministrazioni, forniture ed appalti.
In tal modo, si forniscono termini e tempi di riferimento certi all'intera struttura organizzativa sul ciclo passivo della spesa. Eseguire la mappatura di tutte le fasi relative all'approvvigionamento dei beni e servizi ovvero dei fattori produttivi essenziali necessari per lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'ente, dalla determinazione del fabbisogno fino al pagamento della fattura e alla chiusura del debito, consente di individuare tempestivamente le eventuali disfunzioni organizzative e di intervenire con i dovuti correttivi per consentire il rispetto dei tempi di pagamento ....";
L'articolo 4-bis del Dl 13/2023, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance, stabilisce obiettivi annuali per il rispetto dei tempi di pagamento, influenzando in misura non inferiore al 30% la retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili. La verifica del rispetto di questi tempi è affidata all'organo di revisione, mentre gli organismi di valutazione controllano l'erogazione della retribuzione di risultato, condizionata al rispetto dei tempi di pagamento.
Il controllo sull'attuazione di questi strumenti è cruciale e vede come primi responsabili i segretari comunali e provinciali, che coordinano l'attività dei dirigenti/responsabili dei servizi, sovrintendendo allo svolgimento delle loro funzioni. A loro è demandata l'elaborazione della mappatura dei processi relativi al ciclo passivo della spesa e degli interventi che possono essere adottati per garantire il pagamento delle fatture commerciali entro i trenta giorni previsti.
Un ruolo centrale è poi svolto dall'organo di revisione, al quale spetta il controllo della cassa, dell'affidabilità delle previsioni e dell'obbligo del programma dei pagamenti. Ai revisori compete, in caso di indicatore medio di pagamento superiore a 30 giorni, verificare se l'ente ha adottato le adeguate misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti e la verifica dell'obbligo di accantonamento del fondo di garanzia per i debiti commerciali. Agli organismi/nuclei di valutazione è affidato il compito attivo e propositivo di suggerire, per iscritto, eventuali integrazioni o miglioramenti nella sezione performance del PIAO, includendo anche la validazione della stessa sezione, affinché il rispetto dei tempi di pagamento diventi un obiettivo trasversale a tutta la struttura organizzativa, assicurandosi del collegamento tra il valore del tempo medio di ritardo e la performance erogata ai dirigenti/responsabili dei servizi";

Considerato che il Decreto Legge 3 marzo 2024, n. 19, all'art. 40 "Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni", dispone - ai fini dell'attuazione della Riforma 1.11, «Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie», della Missione 1, Componente 1, del PNRR, ai commi 6 e 7:" 6. [....) i Sindaci dei comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti che al 31 dicembre 2023 presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 859, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145,calcolato mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 superiore a dieci giorni, effettuano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un'analisi delle cause, anche di carattere organizzativo, che non consentono il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e predispongono, entro il medesimo termine, il Piano degli interventi ritenuti necessari per il superamento del suddetto ritardo. Il Piano indica il responsabile del procedimento e contiene, in ogni caso, misure volte ad assicurare: a) l'efficientamento e la semplificazione delle procedure di spesa, nel rispetto del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; b) l'inserimento, nell'organizzazione comunale, di una struttura dedicata, preposta al pagamento nei termini di legge dei debiti commerciali, ad assicurare il puntuale rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 183, comma 8 del TUEL, con particolare riguardo al programma dei pagamenti, nonché alla corretta iscrizione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione annuale.
La proposta del Piano di interventi di cui al comma 6, approvata con delibera di Giunta e previa acquisizione, ai sensi dell'articolo 49 del TUEL., del parere del Responsabile Finanziario dell'Ente, è trasmessa entro il 31 marzo 2024 dal comune al Tavolo tecnico, istituito ai sensi del comma 8, ai fini della valutazione dell'adeguatezza delle misure proposte rispetto agli obiettivi di riduzione dell'indicatore dei tempi di ritardo. Il Tavolo termina l'istruttoria sulle proposte del Piano degli interventi entro il 31 maggio 2024, con la comunicazione ai comuni degli esiti della valutazione effettuata. Qualora la valutazione del Tavolo sia positiva ovvero il comune accetti le modifiche proposte dal Tavolo, entro quindici giorni dalla data di comunicazione al comune della predetta valutazione positiva ovvero dalla data di comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'accettazione delle modifiche richieste, viene sottoscritto, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un accordo tra il Sindaco del comune interessato e il Ministro dell'Economia e delle Finanze che recepisce il contenuto del Piano. Il Tavolo monitora l'attuazione del Piano e, qualora riscontri disallineamenti significativi rispetto a quanto previsto dal medesimo Piano ovvero sia necessario avviare specifici interventi d'intesa con altre pubbliche amministrazioni, provvede a darne comunicazione, per il tramite del Ministro dell'Economia e delle Finanze, alla Cabina di regia per il PNRR. In caso di valutazione negativa della proposta di Piano e, comunque, in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo entro trenta giorni dalla data di comunicazione al comune degli esiti dell'istruttoria, il Tavolo provvede ad informare, per il tramite del Ministro dell'Economia e delle Finanze, la Cabina di Regia per il PNRR, per le valutazioni e le iniziative di competenza.

CONSIDERATO che al fine di garantire il rispetto delle richiamate disposizioni in materia di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni è necessario prevedere una riprogrammazione delle attività dell'Ente, fornendo i necessari indirizzi operativi agli organi gestionali e che il responsabile del servizio finanziario ha effettuato un'accurata attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle risorse in bilancio;

DATO ATTO degli indicatori di tempestività dei pagamenti allegati al Rendiconto della gestione dell''anno 2022 e che con deliberazione n. 49 del 28.02.2024 è stato adottato l'atto ricognitorio sulla quantificazione del FGDC;

Viste le misure organizzative predisposte dal Dirigente del Settore Finanziario e Tributi, che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera A), le quali prevedono interventi in ordine alla gestione della spesa e delle entrate comunali;

Tenuto conto che l'adozione delle misure organizzative non comporta oneri a carico del bilancio dell'Ente;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
Vista la circolare del MEF n. 17 del 9.4.2024;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Vista la L.R. n. 48/91;
Visto l'art. 12 della L.R. n. 44/91

DELIBERA

1. Di ritenere prioritario l'obiettivo di riduzione dei tempi medi di pagamento ed il conseguente mantenimento della riduzione complessiva dei debiti commerciali anche a fronte delle disposizioni previsti dalla Legge di Bilancio n. 145 del 30/12/2018;

2. di approvare, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 78/2009 e della circolare MEF n. 17 del 9 aprile 2024, le misure organizzative funzionali a garantire la tempestività dei pagamenti che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

3. di approvare, in attuazione dell'art. 40, commi 6 e 7 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, la proposta di *"Piano degli interventi per il superamento del ritardo dei pagamenti"*, allegato A), al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

4. di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 40, comma 7 D.L. n. 19/2024, al Tavolo tecnico, istituito ai sensi del comma 8, ai fini della valutazione dell'adeguatezza delle misure proposte rispetto agli obiettivi di riduzione dell'indicatore dei tempi di ritardo, entro il 31 marzo 2024;

5. di dare atto che la revisione delle misure in oggetto è finalizzata a garantire il rispetto del termine dei pagamenti, con l'obiettivo di operare efficientemente nei confronti delle imprese che forniscono beni e servizi al Comune di Modica ed obiettivi di miglioramento delle performance organizzativa ed individuale come stabilito dal D.L. 13/2023 art. 4 bis;

6. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente a termini di legge;

7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della Legge n. 44/91 attesa l'urgenza di provvedere a quanto infra deliberato nell'interesse dell'Ente, con separata CD unanime votazione

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000.

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/Contrario

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

lì, 26.04.2024

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/Contrario

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
FINANZIARIO E TRIBUTI

lì, 26.04.2024

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi degli artt.153, 183, 191 del D.L.vo n.267/2000, con spesa da impegnare al cap. del Bilancio
_____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
FINANZIARIO E TRIBUTI

lì, _____

La presente è approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 110 del 17 MAG 2024

Il Segretario Comunale

ALLEGATO A

Le misure di seguito indicate sono adottate in applicazione:

- Dell'art. 40, commi 6 e 7 del D.L. n. 19 del 2 marzo 2024, con l'obiettivo di superare il ritardo dei pagamenti dei debiti commerciali ed assicurare, ai sensi delle disposizioni vigenti, la tempestività dei pagamenti dei debiti contratti dal Comune per forniture di beni e servizi e per opere pubbliche, te-nendo conto dei vincoli e degli equilibri di cassa e di bilancio, che si ritengono comunque prioritari;
- della circolare del MEF n. 17 del 9 aprile 2024 - Riforma 1.11 del PNRR "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie" - ricognizione degli strumenti a disposizione degli enti locali per garantire la tempestività dei pagamenti.

Misure organizzative funzionali a garantire la tempestività dei pagamenti

1. Verificare la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di competenza e di cassa del bilancio.

2. Trasmettere gli atti di liquidazione di spesa al Dirigente del Settore Finanziario, debitamente firmati e completi di tutti gli allegati, tenuto conto dei tempi tecnici necessari al Settore Finanziario per emettere i mandati di pagamento e dei giorni assorbiti dal Tesoriere per evadere l'ordine.

3. Osservare le norme di cui ai singoli ordinamenti tributari, del T.U. n. 267/2000 (articoli da 178 a 181), del vigente Regolamento comunale di Contabilità e del Regolamento comunale per la disciplina generale delle Entrate.

4. Le obbligazioni derivanti da spese non impegnate preventivamente secondo le ordinarie procedure contabili, costituenti, pertanto, debiti fuori bilancio, dovranno essere tempestivamente segnalate al Dirigente del Settore Finanziario, per valutazioni inerenti alla possibilità di copertura finanziaria correlata al loro eventuale riconoscimento di legittimità ai sensi di legge.

5. In sede di definizione e/o di esecuzione dei contratti per forniture di beni e servizi, i Responsabili competenti potranno valutare l'eventuale disponibilità degli operatori contraenti ad accettare termini di pagamento 30/60 giorni. Ciò compatibilmente con quanto prescritto dall'ordinamento.

6. Osservare all'atto dell'assunzione degli impegni di spesa, le procedure di cui all'art. 183 c. 8 del T.U.E.L, 18 agosto 2000, n. 267, del vigente Regolamento comunale di Contabilità, con l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio e con gli equilibri di bilancio.

7. Attestare l'avvenuta pubblicazione sul sito internet dell'Ente nella Sezione - Amministrazione Trasparente, ai sensi del D. Lgs n. 33/2013, e sulla Piattaforma della Certificazione dei Crediti predisposta dalla Ragioneria Generale dello Stato.

8. Certificare, a cura di ogni Unità Operativa, ai fornitori che ne hanno fatto richiesta, il credito liquido, certo, non prescritto ed esigibile, al sensi del D.M. 22/06/2012. Tali crediti possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 28-quater del DPR 29/09/73 n. 602, mediante pubblicazione sulla piattaforma elettronica predisposta dalla Ragioneria Generale dello Stato.

9. Controllare che, in applicazione al meccanismo dello split payment, il fornitore che emetta fattura, indichi comunque l'imposta congiuntamente l'annotazione "Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17- ter DPR 633/72" oppure "Scissione di pagamento". Nel caso che la prestazione sia di natura commerciale, siano rispettati gli obblighi di reverse charge, dove il fornitore non dovrà indicare l'IVA nella fattura, ma dovrà comunque indicare la dicitura prevista per il meccanismo dello split payment.

10. Osservare il procedimento relativo alla liquidazione, le norme di cui all'art. 184 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento comunale di Contabilità.

11. Osservare per l'ordinazione e i pagamenti, le norme di cui all'art. 185 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

12. Provvedere al monitoraggio degli stanziamenti in entrata del PEG assegnato ed adottare gli opportuni atti di accertamento delle entrate ai sensi dell'art. 179 del TUEL.

13. Attivare, tempestivamente, in caso di accertata morosità, le procedure di riscossione, anche coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali.

14. Attivare, a cura del Settore competente per materia, tutte le procedure per una celere riscossione di finanziamenti (europei, regionali, da privati, ecc).

15. Garantire una tempestiva rendicontazione delle spese sostenute al fini dell'erogazione dei relativi contributi.

16. Verificare le fatture pervenute e provvedere all'accettazione/rifiuto entro 10 giorni al fine di salvaguardare gli indicatori dello stock di debito e di tempestività dei pagamenti.

17. Vigilare sull'applicazione egli artt. 191 e 192 del TUEL verificando di termini di affidamento e la congruità dei tempi di fatturazione degli interventi di lavori, forniture e servizi.

18. Ai sensi dell'art. 40, comma 6, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, il Responsabile del procedimento relativo alla tempistica dei pagamenti dei debiti commerciali è il Dirigente del Settore II.

19. Si prevede di istituire, in applicazione del citato art. 40, comma 6, D.L. 19/2024, un Tavolo tecnico di monitoraggio e controllo.

20. Il Tavolo tecnico è formato dai Dirigenti dei Settori del Comune, coadiuvati dalle E.Q. nominate per Unità Operative, con il coordinamento del Segretario Generale.

Ulteriori adempimenti di legge In merito alla regolarità degli atti di liquidazione delle spese:

- Obbligo di indicare nell'ordinazione al fornitore gli estremi identificativi dell'impegno, del codice CUP e/o del codice CIG ove previsti dalla normativa, con la disposizione che gli stessi debbano essere riportati in fattura.
- Obbligo di acquisire preventivamente il DURC in corso di validità e con esito regolare (fatta salva la casistica in cui è ammessa l'autocertificazione).
- Divieto di effettuare pagamenti superiori ad € 5.000,00 a favore dei creditori della P.A. morosi di somme iscritte a ruolo verso gli agenti della riscossione, senza aver effettuato il preventivo controllo su Equitalia.

- Obbligo di indicazione delle coordinate IBAN del beneficiario nei mandati di pagamento per l'esecuzione dei bonifici.
- Obbligo di rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità.
- Obbligo di rispetto del limite per i pagamenti in contanti secondo la normativa vigente.
- Obbligo di rispetto del limite ed i termini dei pagamenti dell'Economato comunale, secondo il regolamento adottato dall'Ente.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

L'Assessore anziano — Il Segretario Generale

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Responsabile del procedimento di pubblicazione, **ATTESTA** che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 9 MAG. 2024 al 24 MAG. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica li — L'addetto della pubblicazione

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/91.
- E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li - 7 MAG 2024 — Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario **CERTIFICA**, su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi, dal _____ al _____ sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.modica.rg.it

Modica lì — Il Segretario Generale

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo
Modica, li

Il Segretario Generale